

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1368/93 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 1993

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2421/92 che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1991-92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2046/92 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3500/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 19,considerando che il regolamento (CEE) n. 2421/92 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3554/92 <sup>(6)</sup>, ha fissato le rese di olive e di olio per le zone omogenee di produzione; che nell'allegato I del suddetto regolamento, parte C (Grecia), sono stati constatati alcuni errori; che è quindi opportuno correggere gli errori e le omissioni, tenuto conto del fatto che gli interessati non hanno ancora percepito l'aiuto alla produzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Nell'allegato I, parte C del regolamento (CEE) n. 2421/92, i dati relativi:

- 1) alla provincia di Fokidas,
- 2) alla zona 2 della provincia di Korinthias,
- 3) alla zona 1 della provincia di Messinias

sono sostituiti dai dati riportati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 27 agosto 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.<sup>(4)</sup> GU n. L 338 del 5. 12. 1990, pag. 3.<sup>(5)</sup> GU n. L 241 del 24. 8. 1992, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 361 del 10. 12. 1992, pag. 36.